



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 13/10/2021

### FATTO

La parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 14/12/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di essere titolare di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali ordinari della serie Q/P e di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, giacché inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a retro dei titoli.

Rilevava che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla disponevano in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno e che pertanto – come da consolidato orientamento ABF – doveva trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

Rassegnava le seguenti conclusioni affinché venissero *“riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo riconoscendomi ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria”*.

Si costituiva l'intermediario con controdeduzioni, eccependo pregiudizialmente che il ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro, atteso il fatto che il risparmio postale non rientrava nella competenza per materia dell'ABF, posto che la materia era interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Evidenziava anche che il ricorso sarebbe stato irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009: la controversia atteneva alla fissazione dei rendimenti, che era avvenuta all'atto della sottoscrizione dei titoli, antecedente a tale data.



Quanto al merito riteneva il ricorso infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevedeva che sui moduli dei buoni della serie "P" fosse apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q. Ai sensi dell'art. 5 del detto DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sarebbero divenuti giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q";.

Riferiva, ancora, come alla scadenza dei buoni, era stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, era stato riconosciuto alla odierna parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Richiamava il fatto che il MEF avrebbe espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono potessero trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse e comunque rilevava che l'appartenenza dei buoni sottoscritti alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione. Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; nonché per la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.

Nel merito, instava per l'infondatezza di tutte le domande del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.

Parte ricorrente nelle repliche affermava che il legittimo affidamento dei risparmiatori in merito alle condizioni indicate nei Bfp sottoscritti prevaleva sulle disposizioni ministeriali nel caso in cui queste ultime fossero già in vigore e, allo stesso tempo, non fossero state riportate correttamente nel titolo in sede di sottoscrizione dello stesso. Rilevava che la mancata corrispondenza tra l'importo promesso al risparmiatore circa 30 anni fa e quello corrisposto, derivava dalle modalità con cui l'intermediario aveva ottemperato alle disposizioni del D.M. 13 giugno 1986, con il quale erano stati rivisti al ribasso gli interessi spettanti sui buoni fruttiferi.

Sosteneva che i buoni controversi riportavano due stampigliature a modifica delle condizioni originarie, non chiare e contrastanti; inoltre evidenziava che non era stata modificata la misura dei nuovi tassi previsti per l'ultimo decennio di vita dei buoni.

Affermava che sui buoni erano presenti sia la stampigliatura relativa alla serie P che quella relativa alla serie Q, rendendo di fatto impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati.

Ribadiva che in ragione di ciò si richiedeva che fossero applicati i tassi della serie P atteso che l'intermediario non aveva incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali già in vigore e trovavano quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore.

Si rileva che è stata depositata copia completa dei buoni fronte e retro e che i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986: trattasi di nr. 2 buoni entrambi del valore di Lire 1.000.000 l'uno emesso in data 11/10/1986 ed il secondo in data 21/10/1986.

**DIRITTO**

Il Collegio rileva *primo loco* che il nominativo del ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza, accanto al nominativo di un altro soggetto, che la parte riferisce essere la madre deceduta.

Parte ricorrente ha dichiarato di agire a tal fine in qualità di figlio, nonché erede della cointestataria deceduta.

Parte ricorrente ha versato in atti, a tal fine, documentazione volta ad attestare il proprio status di erede e a comprovare, dunque, la titolarità effettiva del diritto controverso.

Ad ogni buon conto sui buoni risulta apposta la clausola “con pari facoltà di rimborso”.

Il Collegio richiama a tal proposito che secondo giurisprudenza ordinaria e arbitrale ormai consolidata, la clausola “pari facoltà di rimborso” è fonte di una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale l’intermediario non può sottrarsi, anche in considerazione dell’assenza di una norma di legge che espressamente ne limiti l’operatività in ipotesi di pluralità di contitolari. Sul punto, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato con principi che trovano piana applicazione al caso concreto con le decisioni nn. 22747/19 (““Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”) e 19782/2020 (“Va osservato peraltro che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall’erede di un cointestatorio e ricorra un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede”).

Sussiste, pertanto, innegabilmente la legittimazione della parte ricorrente alla delibazione del ricorso.

In via preliminare occorre, anche, verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente in ordine al difetto di competenza (*ratione temporis et materiae*) dell’ABF.

Il Collegio ritiene che entrambe le eccezioni non possano essere accolte.

Quanto alla eccezione di incompetenza *ratione temporis*, che sarebbe fondata in ragione del fatto che il rapporto in contestazione era sorto in un periodo temporale non coperto dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (decorrente dal 2007), il Collegio rileva come la eccezione suddetta sia stata espressamente trattata e risolta dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013 secondo cui “*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell’ABF*”.

Nel confermare la propria competenza *in parte qua*, si richiama, anche, il precedente di questo Collegio (decisione n. 7133/2020) che ha così motivato in *merito* “*Occorre premettere che il Collegio ritiene la propria competenza ad emettere decisione in merito, a nulla rilevando che il buono in discorso sarebbe stato emesso in data antecedente al 1/1/2009, come eccepito dall’intermediario*”.

Quanto a tale eccezione, infatti, non si può fare a meno di richiamare la costante interpretazione secondo la quale, a prescindere da quando siano sorti, nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nella fattispecie in esame l’oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso del buono fruttifero, emesso il 6/10/2001 con effetti definitivi solo allo spirare dei termini prescrizionali che lo riguardano, da cui deriva l’attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell’ABF (Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012”).



Anche la eccezione di incompetenza *ratione materiae* è da disattendere, atteso che, come illustrato dal Collegio di Coordinamento nella già citata decisione n. 5673/2013 [...]“E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Rilevata la propria competenza, il Collegio per quanto riguarda il merito della pretesa evidenzia che entrambe le parti concordano sulla serie di appartenenza dei buoni: si tratta di n. 2 buoni fruttiferi postali entrambi del valore di £ire 1.000.000 l’uno emesso in data 11/10/1986 ed il secondo in data 21/10/1986.

Il Collegio, fatte queste premesse e risolte le questioni pregiudiziali e preliminari, ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni espresse di seguito.

Va ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell’astrattezza, dell’incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: “I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell’art. 173 t.u. cit., come modificato dall’art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”].

Secondo il consolidato orientamento dell’ABF qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l’apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell’applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno: poiché i timbri nulla dispongono per il



periodo dal 21mo al 30mo anno (ex multis: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).

Le più recenti decisioni in merito hanno altresì precisato – con puntuale riferimento in ordine alla eccezione in tal senso sollevata da parte resistente - che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto alla sentenza della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

La parte ricorrente pare domandare l'applicazione dei rendimenti della serie P originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità. Più precisamente risulta che, mentre nelle richieste parte ricorrente ha domandato i rendimenti della serie originaria (ossia la "O"), nelle repliche richiedeva l'applicazione dei tassi della serie "P".

Nel caso di specie, i buoni – emessi successivamente al 1° luglio 1986 – riportano una plurima timbratura di variazione della serie e dei tassi.

Segnatamente i buoni, originariamente della serie "O", riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno).

Nella facciata anteriore dei titoli, la serie "P" non è stata barrata ed in calce a destra ed in epigrafe a sinistra si trova l'ulteriore dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro del buono, la tabella stampata sul cartaceo riporta, oltre i tassi originali di rendimento della serie, i timbri con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "P/O" e "Q/P", entrambi solo sino al 20° anno.

Il Collegio, preso atto della domanda della parte – ossia dare applicazione dei rendimenti della serie P originariamente previsti - e della tipologia dei buoni controversi, sul punto intende accogliere la domanda ed aderire analogicamente all'orientamento condiviso tra i Collegi secondo cui *"In caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q"*.

Si rileva, poi, che il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Sul punto, il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento, ABF secondo cui la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impone di accordare prevalenza al tenore letterale del titolo, ove non integrato in conformità con la disciplina di settore (cfr. Collegio di Bari 1063/2019; Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio di Torino, n. 2351/2021).

Pertanto, in adesione alla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, resa su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ritiene di quantificare l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Ciò in ragione del fatto che la misura degli interessi modificati, e corrispondenti sia alla serie "P/O" che alla serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno: ciò pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, la liquidazione debba avvenire secondo i tassi di rendimento quantificati da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°: fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

Il riconoscimento di detto diritto onera parte resistente, *in parte qua*, a liquidare alla parte ricorrente l'importo corretto che risulterà dai calcoli alla data della liquidazione, calcoli



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

eseguiti in applicazione dei principi qui illustrati, nei limiti di quanto quantificato da parte ricorrente, oltre agli interessi dalla data del reclamo al saldo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA